

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 GENNAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio):		BUFFONE, Relatore 271
Varianti al testo unico delle disposizioni sul regolamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449. (2561)	263	GUADALUPI 271
DURAND DE LA PENNE: Modifiche al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni (915)	263	CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa 271
PRESIDENTE	263, 265, 267, 268	Votazione segreta:
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	264, 266, 270	PRESIDENTE
BUFFONE	265, 268	271
GUADALUPI	265, 266, 267, 268, 269	
CUTTITTA	266	
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	267	
	270	
GUERRIERI FILIPPO	268	
ANGELUCCI	270	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
FERIOLI ed altri: Estensione della legge 15 maggio 1954 n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 » (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (605 B)	270	
PRESIDENTE	270, 271	

La seduta comincia alle 9,50.

BUFFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato (2561); e della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne: Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni (915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2561 e della proposta di legge n. 915, concernenti varianti e modifiche al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modi-

ficcazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449.

Avverto che la IV Commissione permanente del Senato ha già approvato il disegno di legge e che la V Commissione della Camera si è riservata di esprimere il prescritto parere.

Il Relatore, onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il fatto che l'argomento posto, oggi, all'ordine del giorno della nostra Commissione, in sede legislativa, sia già stato da noi trattato in sede referente mi esime dai preamboli.

In sostanza il disegno di legge governativo, già approvato dal Senato, prevede le seguenti innovazioni al testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito:

1°) una variazione all'articolo 12, che, attualmente, al punto b), per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario per il ruolo chimici farmacisti, prescrive per i candidati il possesso di ambedue i diplomi di abilitazione rispettivamente all'esercizio della professione di chimico ed a quella di farmacista.

Ora, di fronte alla difficoltà di reperire degli elementi che siano in possesso di entrambi i diplomi, l'Amministrazione suggerisce, al primo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge, che venga richiesto il possesso di un solo diploma, e cioè o quello di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, in quanto le funzioni che questi ufficiali sono chiamati ad esercitare vengono adeguatamente soddisfatte dalla preparazione che certifica uno dei due titoli.

2°) Il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede, in conseguenza, anche una modifica dell'articolo 26 dello stesso testo unico.

Come gli onorevoli colleghi avranno rilevato, mentre nel primo comma dell'articolo 1 si parla del reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, il secondo comma riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento dello stesso servizio sanitario: medici e chimici farmacisti.

Ma, nonostante l'evidente larghezza usata nel fissare i requisiti necessari per il reclutamento di questi ufficiali di complemento, i quali possono essere tratti anche dai sottufficiali o militari di truppa, l'Amministrazione prevede che vi possano essere ancora ulteriori difficoltà nel reclutamento, e, pertanto,

chiede di allargare ancora la possibilità, per tutti coloro che provengono dalla truppa, di poter concorrere a questa nomina ad ufficiale di complemento, e porta il limite di età dai 50 anni attualmente previsti ai 55 anni per tutti coloro che provengono dalle categorie indicate degli ufficiali inferiori di complemento, dei sottufficiali e dei militari di truppa.

3°) Il terzo comma dello stesso articolo 1 riguarda l'ampliamento dei limiti di età per la nomina a sottotenente dei marescialli maggiori dell'Arma dei Carabinieri, e delle altre Armi e per tutti coloro che abbiano rivestito il grado di sottufficiale ed abbiano avuto incarichi speciali. Per costoro normalmente il 55° anno di età coincide con la definitiva messa in congedo, dopo di che non potrebbero più conseguire la nomina a sottotenente di complemento. L'elevazione a 58 anni del limite di età consente che si possano effettuare ulteriori nomine a sottotenente di complemento sempre a condizione che gli aspiranti abbiano i prescritti titoli di studio.

Tutte queste innovazioni sono adeguatamente espresse e raccolte nell'articolo 1 del disegno di legge sottoposto con la proposta di legge n. 915 al nostro esame, e comportano adeguate modifiche agli articoli 12, 26 e 27 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede una innovazione rispetto all'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449. Detta innovazione dà la possibilità all'Amministrazione, dopo aver espletati i concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, di coprire i posti rimasti vacanti con dei tenenti e sottotenenti di complemento bandendo per essi un regolare concorso. In tal modo non vengono lesi i diritti dei concorrenti al concorso principale, perché quello riservato agli ufficiali di complemento viene bandito dopo e limitatamente ai posti rimasti vacanti. Anche per questo concorso sono fissati limiti e requisiti per la età ed i titoli di studio.

Riassumendo, il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione comporta speciali modifiche alle leggi vigenti per facilitare, da un lato, la copertura dei posti disponibili alla Accademia militare, e, dall'altro, tende a dare la possibilità, agli ufficiali di complemento che abbiano tutti i requisiti necessari per poter accedere all'Accademia, di esservi ammessi — dopo aver espletato il concorso normale — per coprire i posti vacanti.

Debbo rilevare, infine, che la proposta di legge abbinata nell'esame al disegno di legge n. 2561 di cui abbiamo parlato, pre-

vede, sostanzialmente, le stesse soluzioni prospettate dal disegno di legge, ma limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno stesso, per coprire i posti rimasti vacanti dopo il concorso. Ritengo, pertanto, che la si possa considerare assorbita dal disegno di legge, che è di portata più vasta e propongo, senz'altro, la scelta del disegno come testo base per la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUFFONE. Intendo presentare un emendamento per ovviare ad un grave inconveniente che prospetterò brevemente. Virtualmente all'atto dell'ammissione all'Accademia militare il sottufficiale dei carabinieri cessa di percepire gli assegni relativi al suo grado; quindi moltissimi sottufficiali, ed anche semplici carabinieri, non possono frequentare i corsi dell'Accademia perché durante tale periodo verrebbero a cessare gli assegni e quindi le uniche fonti di sostentamento per le loro famiglie. Il mio emendamento mira a mantenere gli assegni del grado ai sottufficiali durante la loro frequenza come allievi della Accademia.

L'inserimento di questo emendamento ne presuppone un secondo che riguarda la copertura della maggiore spesa derivante dal mantenimento di questo assegno; spesa che verrebbe sostenuta — data la sua esiguità — dal Ministero della difesa con i fondi del suo bilancio.

GUADALUPI. Dopo quanto espresso dagli onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento ad alcune osservazioni, intese, più che altro, ad impegnare il rappresentante del Governo in una precisa posizione nei confronti del provvedimento che oggi è sottoposto al nostro esame.

Le modificazioni proposte con l'articolo 26 delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito per il servizio sanitario, a mio modesto avviso, non sono completamente definite nel pieno della Costituzione repubblicana.

Quali sono, infatti, nella realtà, i rapporti informativi in base ai quali oggi, nella Italia del 1961, i laureati in medicina ed in chimica farmaceutica hanno la possibilità di prestare servizio militare, come d'obbligo, nell'Esercito quali ufficiali di complemento, previa naturalmente l'ammissione ai corsi allievi di complemento?

Ritengo sia a conoscenza del rappresentante del Governo quanto verificatosi in que-

sti ultimi tempi e particolarmente relativamente alla denegata ammissione ai corsi tenuti a Lecce, di numerosi giovani incensurati e forniti di tutti i requisiti, come dimostrano tante interrogazioni presentate dai parlamentari.

Di volta in volta, ci è stato assicurato il pieno rispetto della Costituzione, l'assenza assoluta di discriminazioni nella ammissione allo speciale corso, mentre in concreto poi, risulta che molti giovani laureati, per avere avuto un membro della famiglia appartenente ad un determinato partito politico o addirittura per non aver militato mai in alcun partito, non hanno potuto partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Tanto ho voluto dire, non solo per il rispetto che tutti dobbiamo avere della Costituzione, ma anche perché, nel 1961, il lavoro della Commissione difesa sia maggiormente sensibilizzato a questi problemi.

Se è vero, infatti, che è nostro intendimento arricchire il Corpo della Sanità Militare delle migliori energie — e durante lo ultimo conflitto abbiamo avuto prove innumerevoli di abnegazione di quell'Arma — occorre che il sistema di reclutamento degli ufficiali venga migliorato, tenendo presente che non ci troviamo di fronte a casi singoli ma ad una vera e propria categoria, quella dei medici e dei farmacisti, che per conseguire il titolo deve sobbarcarsi a lunghi anni di studio ed a sacrifici di ogni genere.

La seconda osservazione che muovo è la seguente: non ritengo giusto fissare in 55 anni il limite massimo per la nomina ad ufficiale di complemento della sanità. Perdonate: cosa se ne farebbe l'Esercito di un disoccupato a 55 anni? Se ci sono dei vuoti da colmare si colmino con l'immissione di giovani ufficiali.

Un altro chiarimento che intendo chiedere all'onorevole Sottosegretario Caiati si riferisce all'ultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame: in virtù di quanto disposto dalla legge 9 giugno 1950 il ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di Accademia, mediante concorso per esami, i tenenti ed i sottotenenti di complemento che siano in possesso del titolo di studio valido per l'immissione all'Accademia stessa. Si precisa, inoltre, che i vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere ad ogni effetto la qualifica di allievi.

A mio avviso ciò non ha senso: praticamente mettiamo in stato di catalessi il grado per un periodo « x ». Se ciò è equo da un

punto di vista umano e sociale, non credo che sia tecnicamente e moralmente esatto.

Non ho alcuna intenzione di insistere in una presa di posizione su tale argomento, ma gradirei una spiegazione logica e convincente.

CUTTITTA. Premetto che sono completamente favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, ma voglio egualmente richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'articolo 2, che ci fa conoscere uno stato di cose che già ebbi occasione di denunciare in sede di esame del bilancio della difesa. Mi spiego: il Ministero della difesa bandisce un concorso per 100 allievi per conseguire il grado di tenente in servizio permanente effettivo e non riesce a coprire i posti messi a concorso. Credetemi, si tratta di un fenomeno veramente desolante! È opportuno che la situazione venga esaminata a fondo ed i problemi studiati e messi a fuoco onde trovarvi gli opportuni rimedi che, inutile dirlo, non sono certamente quelli escogitati con il presente disegno di legge.

Si fa presto a dire « quando vi saranno posti vacanti provvederemo alla copertura attraverso l'immissione degli ufficiali di complemento ». Il fatto è che vi parteciperanno coloro i quali non sono riusciti a trovare soluzioni migliori nell'industria privata o nelle carriere dello Stato.

Ora, per far sì che al concorso partecipino elementi di provato valore, non vi è altra via che quella di assicurare condizioni economiche vantaggiose, condizioni che non sono certo quelle prospettate dai miglioramenti che si sono risolti nell'aumento di 3 mila lire. Da 50 mila a 53 mila lire! Mi dicano gli onorevoli colleghi come possa un ufficiale vivere a Torino, Milano od in altra grande città con uno stipendio di 50 mila lire! Come egli possa far fronte a tutto: pagarsi una decorosa abitazione, mangiare, vestirsi, ecc.

Onorevoli colleghi! Date semplicemente uno sguardo alle tabelle economiche degli impiegati dello Stato e vi accorgete che il sottotenente gode di un trattamento economico che è nettamente inferiore a quello dell'ultimo inserviente delle ferrovie dello Stato!

Ma, si rende conto il Governo di un tale stato di cose? Quindi tutto il problema deve essere riesaminato e, se vogliamo ottenere risultati concreti, non c'è altra soluzione che quella di aumentare gli stipendi: portarli, ad esempio, dalle 50 mila lire attuali alle 80 mila lire. Allora avremo una ragionevole base di discussione.

Ma per i poveri sottotenenti, purtroppo, non si fa nulla! Già perché — si dice — godono

dell'alloggio in caserma! Non mi sembra giusto né decoroso. L'ufficiale, per il prestigio che gli deve derivare dal grado, per il decoro che deve mantenere, deve alloggiare in albergo o in una abitazione privata. Raccomando queste mie osservazioni allo studio ed all'attenzione del Governo.

LEONE RAFFAELE, Relatore. L'onorevole Guadalupi ha fatto tre osservazioni: sulla sua prima osservazione, quella relativa al sistema di reclutamento ed ammissione all'Accademia, non porrò l'accento in quanto l'onorevole Sottosegretario Caiati è più qualificato di me per fornire delucidazioni.

Quanto al secondo punto, cioè al comma terzo dell'articolo 1, per il quale il collega Guadalupi rileva che il portare il limite massimo per il conseguimento della nomina a sottotenente a 55 anni (parliamo di ufficiali di complemento) gli sembra eccessiva, mi permetto di far osservare che non possiamo impedire a coloro dei quali tratta l'articolo in esame, di conseguire quella nomina che rappresenta un po' il compendio della loro vita. Inoltre è da tener presente che non vi è alcun aspetto negativo ai fini della pensione, se mai, anzi, si potrebbe parlare di aspetto positivo in quanto, trattandosi di ufficiali di complemento, il problema non si pone. Ritengo, pertanto, che l'onorevole collega non insisterà nella sua posizione.

Sul terzo punto, quello relativo alla perplessità che può suscitare il fatto che un ufficiale che non riesca a superare gli esami, debba ritornare al grado di origine, non ritengo debbano esservi contrasti: il grado resta in catalessi e basta.

GUADALUPI. Ma io parlavo di anomalia giuridica.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Dato che nessuno subirà danno, in quanto non viene leso il diritto di alcuno, ritengo che se anche apparentemente può apparire una anomalia, poiché il grado rimane in quiescenza, trattandosi della persona e non dell'organico, tale anomalia possa essere superata.

Alle due obiezioni dell'onorevole collega Cuttitta non ho argomenti da opporre. In realtà, ritengo che non si tratti soltanto del basso livello degli stipendi iniziali degli ufficiali, ma di tutte le categorie di statali, che partono da stipendi bassissimi. Vorrei parlare, per esempio, dei professori e degli insegnanti elementari, ma andremmo fuori tema e non è il caso di complicare le cose.

Ad ogni modo credo anch'io — con l'onorevole Cuttitta — che ove esistesse un migliore trattamento economico anche per i sottote-

nenti — grado iniziale della carriera degli ufficiali — si risolverebbe automaticamente il problema dello scarso affollamento delle domande per i concorsi di ammissione alla Accademia. Pertanto, se mi è lecito esprimere un voto personale, sarei anch'io favorevole ad un migliore trattamento economico del personale, quando sarà possibile alla Nazione addossarsi questa maggiore spesa.

Sull'emendamento Buffone, mentre in sostanza concordo con l'onorevole collega, ho qualche perplessità perché sono certo che bisognerebbe inviare l'emendamento alla V Commissione per il prescritto parere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero, preliminarmente, sgombrare il terreno da alcune eccezioni e perplessità sollevate dall'onorevole Guadalupi, che mi pare siano di indole generica mentre sul piano concreto non ci ha fatto nessuna proposta specifica. I sistemi di reclutamento sono quelli che si evincono dalle vigenti disposizioni che, altre volte, abbiamo discusso ed esaminato e sulle quali ci siamo trovati d'accordo. Non esistono altre norme.

Per quanto attiene, in concreto, ai servizi sanitario, chimico e farmaceutico, è evidente che gli stessi sistemi adottati per il reclutamento valgono anche per essi tanto più che tutti sappiamo come l'esperienza specifica si acquisisca nei centri militari, notevoli per la loro attrezzatura in fatto di prove psicotecniche ed altre alle quali vengono sottoposti coloro che aspirano a diventare allievi ufficiali. Il limite di 55 anni non deve impressionare e crea delle possibilità di inquadramento per gli elementi che non hanno potuto conseguire la laurea entro il 26° anno — limite stabilito per il ritardo nel servizio di leva — e quindi sono stati arruolati ed hanno prestato servizio come soldati, ed ora, a laurea conseguita, si trovano nell'imbarazzo di non poter esercitare quelle funzioni collegate alla loro preparazione tecnico professionale, cui la laurea — talvolta conseguita con notevoli sacrifici — dà diritto. Vorrei dire, anzi, che la Commissione dovrebbe prendere atto di questa larghezza adottata dal Ministero della difesa in ordine al nuovo limite di età.

Aggiungerò un'ultima considerazione per quanto riguarda l'abolizione del doppio titolo. Effettivamente non c'è bisogno del doppio titolo per effettuare il reclutamento che, per effetto di questo requisito, diventerebbe molto difficile.

Quanto all'articolo 2, esso non è anomalo, onorevole Guadalupi, ma, anzi, costituisce la riproduzione di norme già in vigore. Gli ufficiali, infatti, che si presentano a sostenere gli esami per la scuola di guerra e non li superano, non perdono il loro grado; così gli ufficiali che frequentano l'Accademia e non superano gli esami finali mantengono il loro grado originario del servizio di complemento, in quanto il grado conseguito come ufficiali di complemento rappresenta già il superamento di una serie di prove e di un regolare corso per allievi ufficiali. Mi pare questa una misura doverosa perché, evidentemente, le prove alle quali sono sottoposti i candidati all'Accademia sono più difficili di quelle che devono superare i candidati ai corsi allievi ufficiali di complemento.

E qui debbo integrare alcune osservazioni dell'onorevole Cuttitta in ordine alla mancata copertura dei posti che, ogni anno, vengono messi, con apposito bando, a concorso per l'ammissione all'Accademia. Non è soltanto — onorevole Cuttitta — un problema di adeguato trattamento economico (che auspico con lei sia introdotto) quello che trattiene i possibili candidati. Bisogna dire che l'Accademia militare è diventata non soltanto una scuola seria (perché le nostre accademie lo sono sempre state e costituiscono un ambiente nel quale non soltanto il fisico ma anche il morale dei giovani viene temprato e messo a dura prova) bensì un banco di prova per l'impegno notevolissimo che gli studi severi in essa imposti richiedono agli allievi. Qualche volta si pensa alle accademie con troppa superficialità e spero che anche i membri della nostra Commissione possano recarsi a visitarne una per farsi una idea precisa di come essa è organizzata.

GUADALUPI. Abbiamo chiesto da parecchio tempo di poter fare una visita.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non esiste alcun ostacolo a che questo desiderio si realizzi e mi renderò interprete presso il Ministro del voto della Commissione.

L'Accademia non è quell'ambiente brillante dal quale, secondo una concezione molto ottocentesca, esce l'ufficiale con stivali lucidi e speroni: è un ambiente severo nel quale i giovani approfondiscono molti settori di studio e si formano un bagaglio di cognizioni tale che chi consulti anche superficialmente il programma dei corsi si renderà conto dello sforzo notevolissimo che esso richiede. Basterà esaminare i programmi delle prove di cultura ed anche fisiche cui vengono sotto-

posti i candidati all'Accademia per accorgersi che non tutti i giovani possiedono l'idoneità necessaria per sostenere due anni di vita di sacrificio e di notevole impegno presso l'Accademia. In proposito ricorderò che noi stessi abbiamo approvato una legge che consente ai giovani, dopo un biennio presso qualsiasi accademia, l'accesso al triennio della facoltà di ingegneria presso le università; e questo significa che è stato ufficialmente riconosciuto che nei due anni di accademia si compiono studi pari a quelli di tre anni di università; e tutto ciò avviene a spese del Ministero della difesa. Anche questo bisogna sottolineare quando l'onorevole Cuttitta sostiene che il trattamento dei sottotenenti non è adeguato. Queste cose ho voluto dire preliminarmente perché servono a richiamare una ulteriore considerazione su quello che è lo sforzo, anche se inadeguato a causa delle deficienze di bilancio, compiuto dal Ministero in questo settore nel quale il reclutamento è maggiormente impegnativo perché richiede, da parte dei giovani selezionati, particolari requisiti.

Per quanto riguarda i due emendamenti presentati dall'onorevole Buffone, quello relativo alle competenze dei sottufficiali nel periodo in cui essi partecipano come allievi ai corsi dell'Accademia e quello che attiene alla copertura della maggiore spesa, come rappresentante del Governo dovrei rimettermi alla deliberazione della Commissione. Non posso però non rilevare l'esigenza morale ed umana di aiutare quei giovani che provengono da famiglie spesso modestissime ed hanno preparazione, entusiasmo, volontà; ma debbono sopportare molte volte un peso familiare non indifferente. Togliere loro la possibilità di aiutare le loro famiglie significa impedire loro l'accesso ad una carriera che potrebbe aprire nuove possibilità e dare notevoli soddisfazioni, permettendo, al contempo, al Ministero della difesa di utilizzare elementi dotati di notevole preparazione e già collaudati alla disciplina.

Anche per queste considerazioni, e tenuto conto della irrilevanza dell'onere, mi pare di poter affermare tranquillamente che il Ministero dovrebbe poter assumersi questo onere che è appena di quattordici milioni e mezzo, anche se per effetto di questi emendamenti il provvedimento dovesse ritornare per il parere alla V Commissione. L'accettazione degli emendamenti servirebbe a dare riconoscimento e soddisfazione specialmente ai sottufficiali provenienti dai Carabinieri e che formano la più ampia quota di coloro i quali

accedono all'Accademia per conseguire la nomina ad ufficiale.

GUADALUPI. D'accordo con il Sottosegretario onorevole Caiati che nel caso del presente disegno di legge si tratta soltanto di 14 o 15 milioni: gradiremmo, però, che il Governo mantenesse analoga posizione anche in altri casi di richieste consimili!

PRESIDENTE. Da parte del Ministero della difesa abbiamo avuto assicurazione che provvederà a reperire i fondi necessari alla maggiore spesa.

Comunico agli onorevoli commissari che da parte dell'onorevole Guadalupi mi è pervenuto il seguente ordine del giorno, del quale do lettura:

« La VII Commissione parlamentare Difesa in sede di approvazione del disegno di legge n. 2651: " Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, nonché alla legge 9 giugno 1950, n. 449 " riconferma la necessità che in sede di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento di tutte le armi dei giovani cittadini italiani in possesso di tutti i titoli richiesti dalla legge in vigore, siano applicati i precetti della Costituzione repubblicana relativi alla libertà civile ».

GUERRIERI FILIPPO. È chiaro, ritengo, che l'onorevole Guadalupi con il suo ordine del giorno non intenda esprimere un voto di censura!

GUADALUPI. L'ordine del giorno da me presentato tende a far sì che la Commissione Difesa riaffermi la necessità di far rispettare la Costituzione specialmente nei suoi precetti.

GUERRIERI FILIPPO. A mio avviso l'ordine del giorno dell'onorevole Guadalupi o ha un significato di censura ed allora ha ragione di essere presentato, o non lo ha ed allora è superfluo.

BUFFONE. Dichiaro che il nostro gruppo voterà contro l'ordine del giorno Guadalupi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guadalupi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la proposta del Relatore che venga scelto il disegno di legge come testo base della discussione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

Passiamo, pertanto, all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

la lettera *b*) dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista »;

il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente trattati dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa — anche se in congedo assoluto — di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'età, nella categoria del complemento o della riserva di complemento »;

l'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di età è di 58 anni.

Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

Avverto che l'onorevole Buffone ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1, da inserire immediatamente dopo le parole: « sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni »:

« l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia Militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualità di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta ».

GUADALUPI. Premetto che mi asterrò dal votare l'articolo 2 in quanto non ho ritenuto esaurientemente esplicative le delucidazioni

fornite dal Sottosegretario onorevole Caiati. Rimango convinto che ci troviamo di fronte ad una anomalia che non può essere certamente compensata dalla analogia o da analoga posizione assunta nei confronti di altri. Nel provvedimento in esame si dice: « i tenenti ed i sottotenenti vincitori dei concorsi dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere ad ogni effetto la qualifica di allievi »: non vi è dubbio, pertanto, che la rinuncia è un atto bilaterale nel quale esiste un soggetto attivo (quello che rinuncia a rivestire un grado) ed un soggetto passivo (l'amministrazione militare). È evidente che manca un « qualcosa »; occorre una spiegazione migliore, perché non è chiaro se il grado, al momento dell'entrata in Accademia, esista o non esista. Pur essendo d'accordo con il proponente in linea di fatto, in linea puramente formale il mio punto di vista è nettamente in contrasto. Come può essere ritenuto meritevole un ufficiale che abbia subito una bocciatura?

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Sottosegretario Caiati potrebbe fornirci una dizione migliore.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si tratta di una rinuncia vera e propria: chi entra in Accademia con il grado di tenente deve rinunciare al suo grado ed assumere la qualifica di allievo, quindi di soldato, a tutti gli effetti. Però in Accademia ci si può andare anche a 25 anni.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi quando sostiene che si tratta di un contratto bilaterale: il concorrente che è a conoscenza che deve rinunciare al grado, accettando di partecipare al concorso deve sottostare a tutte le conseguenze che da esso derivano. Infatti da parte dello Stato si bandisce il concorso ed il concorrente vi partecipa perché significa che quanto stabilito gli conviene.

Bisogna cominciare ad esaminare la situazione dal momento in cui il concorrente è dichiarato vincitore e consegue la nomina e non prima.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 2.

(*E approvato*).

L'onorevole Buffone propone, poi, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

Alla maggiore spesa annua di lire 14.571.875 derivante dall'applicazione della presente

legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione per equivalente importo degli stanziamenti del capitolo n. 142 (per lire 6.994.500) e del capitolo n. 229 (per lire 7.577.375) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

ANGELUCCI. Onorevole Presidente, riterrei opportuno aggiungere un quarto articolo per l'entrata in vigore della legge all'atto della pubblicazione.

PRESIDENTE. Bene. Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal collega Angelucci:

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto in una prossima seduta, dopo che la V Commissione — che siamo formalmente obbligati ad investire del parere sui nuovi oneri — si sarà espressa in merito.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferioli ed altri: Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (605-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 605/B, d'iniziativa degli onorevoli deputati Ferioli ed altri, concernente l'estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1964

personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18.

La proposta di legge è già stata approvata dalla nostra Commissione in sede legislativa nella seduta del 25 maggio 1960, ma il Senato, in sede di approvazione, l'ha modificata all'articolo 3 rettificando le cifre relative alla copertura, che risultavano inesatte.

In sostituzione del relatore Chiatante, prego l'onorevole Buffone di svolgere una breve relazione.

BUFFONE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha rinviato a noi questa proposta di legge con alcune necessarie modifiche per quanto riguarda la copertura.

Siccome le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento riguardano esclusivamente le cifre inesatte, come Relatore mi limito ad invitare gli onorevoli colleghi ad approvare queste variazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Debbo rilevare che in questa occasione la nostra Commissione non ha fatto certamente una bella figura, e vorrei sapere a chi è imputabile questo errore, e se si tratta di un errore di calcolo oppure di un refuso tipografico.

BUFFONE, Relatore. Credo di poter affermare che si tratti di un errore tipografico.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Confermo che si tratta di un errore tipografico. L'ho corretto io stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 2.700.000) e n. 148 (lire 1.600.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 500.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La IV Commissione permanente del Senato (Difesa) ha così modificato il primo comma dell'articolo, lasciando invariati gli altri due:

« All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato nel suo complesso:

« All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 605-B esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione a scrutinio segreto della seguente proposta di legge:

FERIOLI ed altri: « Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aero-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GENNAIO 1961

nautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18 » (605-B):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Clocchiatti, Corona

Giacomo, Cossiga, Cuttitta, Dante, De Caro, Fanelli, Fornale, Galli, Ghislandi, Gioia, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Leccisi, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romeo, Veronesi e Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI